

Indice

Prefazione	2
Introduzione	3
Nota di ringraziamento	5
La sottrazione internazionale di minore: contesto e strumenti	6
Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri nei casi attivi di sottrazione di minori	8
Come prevenire l'illecito trasferimento di un minore	9
Se vostro figlio viene illegalmente condotto all'estero:	10
a. Ricerca e ritrovamento	10
b. Il rapporto con i mass-media	10
c. Se vostro figlio è stato condotto in un Paese membro della Convenzione de L'Aja del 1980	11
d. Se vostro figlio è stato condotto in un Paese non membro della Convenzione de L'Aja del 1980	12
e. Informazioni su alcuni ordinamenti giuridici stranieri	12
Conclusioni	15
Appendice	
Tabella dei casi di sottrazione di minori	17
Elenco dei Paesi membri della Convenzione de L'Aja del 1980	18
Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori	19
Capo I	Campo di applicazione della Convenzione: 19
Capo II	Autorità centrali: 20
Capo III	Ritorno del minore: 21
Capo IV	Diritto di visita: 23
Capo V	Disposizioni generali: 23
Capo VI	Clausole finali: 25
Elenco dei Paesi membri della Convenzione di Lussemburgo del 1980	28
Tabelle dei casi risolti	29
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie	30

Prefazione

Da tempo il Ministero degli Affari Esteri, nell'ambito dei suoi compiti di assistenza ai connazionali all'estero, si sta occupando del dramma dei bambini contesi fra genitori, spesso di diversa nazionalità, illecitamente trasferiti dall'uno senza il consenso dell'altro in un Paese straniero. Una questione estremamente delicata, definita tecnicamente con l'espressione "sottrazione internazionale di minori".

Si tratta di un argomento che sta attirando il crescente interesse del Parlamento, dei media e dell'opinione pubblica, sia perché tocca la sensibilissima sfera del diritto di famiglia, e all'interno di questa l'elemento più vulnerabile e indifeso, il minore, sia perché coinvolge i rapporti fra i diversi Stati d'origine delle parti interessate, ciascuno dei quali ha il dovere di tutelare i propri connazionali senza tuttavia perdere di vista il primario interesse dei minori.

Per far fronte con efficacia a questo triste fenomeno, del quale pagano le spese bambini troppo spesso vittime di rapporti conflittuali tra i genitori e dell'appartenenza a culture, e quindi ordinamenti giuridici diversi, il Ministero degli Affari Esteri, avvalendosi della preziosa collaborazione di esperti interni ed esterni all'Amministrazione, ha predisposto questo opuscolo informativo, destinato in particolare ai genitori che rischiano più di altri di subire la sottrazione del proprio figlio minore.

Abbiamo voluto fornire informazioni di carattere pratico - che naturalmente non intendono sostituire l'assistenza di un legale specializzato - volte sia a prevenire il verificarsi del problema sia a ridurre l'impatto e suggerire possibili soluzioni.

Si tratta di consigli generali, dettati dall'esperienza di chi si trova ogni giorno confrontato con questo problema: sono più di 200 i casi all'attenzione della Farnesina oggi, e purtroppo le segnalazioni di nuovi drammi familiari aumentano ogni giorno.

Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri
Marzo 2001

Introduzione

Nel corso della mia attuale esperienza presso il Ministero degli Affari Esteri ho avuto modo di constatare direttamente quanto forte e traumatica sia l'esperienza di coloro che vivono il dramma della sottrazione di un figlio minorenne e quanto sia necessario fornire loro ogni possibile supporto.

Tutti ricorderanno la triste vicenda di Erika, rifugiata con la madre e la sorellina nella nostra Ambasciata in Kuwait: in quell'occasione, ho vissuto da vicino sia la fase delle complesse trattative per giungere ad una soluzione del caso sia il momento, carico di emozione e tensione, del rientro delle bambine in Italia.

Ho incontrato genitori che hanno sostenuto onerose battaglie legali per impedire che ai propri figli venisse modificato il cognome, genitori ai quali non era consentito avere alcun contatto con i propri figli, genitori costretti ad abbandonare la propria vita quotidiana per trasferirsi in Paesi stranieri nel tentativo di avere qualche minima possibilità di mantenere un legame con i propri bambini.


Queste esperienze hanno rafforzato in me la convinzione di dover spendere il massimo delle nostre energie al fine di assicurare ai nostri connazionali ogni possibile supporto e mi hanno consentito di approfondire i complessi risvolti di questo delicatissimo problema, verificando quanto sia utile disporre di informazioni chiare e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori.

In molti casi abbiamo infatti riscontrato una scarsa conoscenza degli strumenti giuridici disponibili e delle possibili azioni da intraprendere per ottenere il rispetto dei diritti dei minori, prima ancora che dei genitori stessi

Tale lacuna ha spesso ritardato o addirittura compromesso la soluzione di molti casi, giungendo a trasformare vicende private in complesse controversie fra Stati, la cui soluzione ha richiesto interventi politici suscettibili di incidere sulle relazioni internazionali del nostro Paese.

Sono pertanto convinto che una più efficace gestione dei problemi passi attraverso la migliore conoscenza degli strumenti disponibili per la loro risoluzione e la prevenzione delle circostanze suscettibili di complicare il quadro esistente.

Sono quindi particolarmente lieto che il Ministero degli Affari Esteri possa offrire a quanti si trovano coinvolti nelle delicate e difficili vicende di sottrazione di minore un valido strumento di informazione, che mi auguro faciliterà la prevenzione e gestione dei numerosi casi che ogni giorno addolorano la vita di molte famiglie.



Il nostro sforzo proseguirà con l'obiettivo di fornire alle famiglie miste un sostegno sempre più adeguato: alla presente pubblicazione seguiranno infatti altri e più approfonditi studi informativi, già in fase di elaborazione.

Contiamo inoltre di portare a termine, d'intesa con il Ministero della Giustizia, la conclusione con vari Paesi di una serie di accordi bilaterali per la tutela dei diritti dei minori all'estero e la prevenzione e soluzione dei casi di sottrazione di minore, ampliando in tal modo il quadro giuridico di riferimento, attualmente piuttosto esiguo.

Proseguiremo infine nel rafforzamento della struttura ministeriale che assicura la tutela dei nostri connazionali all'estero, in particolare dei minori, e promuoveremo la costituzione nei Paesi stranieri di associazioni di volontariato in grado di offrire ai connazionali un ulteriore supporto informativo e operativo, che integri quello istituzionale offerto dalla nostra rete all'estero.

Franco Danieli
Sottosegretario di Stato
agli Affari esteri

Nota di ringraziamento

Questo volumetto nasce con un unico obiettivo: quello di aiutare coloro che vivono il dramma dei bambini contesi a risolvere i loro problemi.

Vorrei dire che, nell'ambito del Ministero degli Affari Esteri, c'è una Direzione Generale che segue con ogni attenzione queste tematiche e non ha mai lesinato sforzi per sostenere tutti quelli che si rivolgono ad essa: è la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, di cui troverete l'organico in appendice.

Desidero perciò ringraziare il Direttore Generale e i suoi collaboratori, in particolare il Consigliere Antonella Cavallari, capo dell'Ufficio che si occupa della sottrazione dei minori; la Signora Antonella Arseni e la Dott.ssa Alessia Pastori, collaboratrici dello stesso Ufficio, nonché il Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, Presidente Giuseppe Magno, della cui preziosa collaborazione il Ministero si avvale quotidianamente.

Umberto Vattani
Segretario Generale

La sottrazione internazionale di minore: contesto e strumenti

Negli ultimi anni la problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto una crescente rilevanza sia per una maggiore capacità di circolazione a livello internazionale, sia per l'aumento di unioni e di separazioni, spesso conflittuali, tra persone di diversa o doppia cittadinanza.

Le unioni tra persone di diversa cittadinanza costituiscono una risorsa importante e certamente positiva nell'era della globalizzazione, tuttavia possono dare luogo a problemi di complessa soluzione a causa delle differenze non solo di cultura e tradizioni, ma soprattutto di ordinamenti giuridici applicabili.

Con la rottura di una relazione o di un matrimonio spesso ha inizio una lotta per l'affidamento dei figli che, nel caso di diversa cittadinanza dei genitori, può risultare di particolare complessità a causa della difficoltà di conciliare ordinamenti giuridici diversi.

Entrambi i genitori cercano di essere i beneficiari ultimi del provvedimento di custodia del figlio ma il contenzioso può risultare più drammatico proprio perché il genitore straniero, spesso per il timore di non ottenere in Italia un trattamento paritario, può cercare di portare il figlio nel proprio Paese di origine e qui richiedere un provvedimento a lui favorevole.

E' questo il fenomeno della sottrazione internazionale di minori, espressione che viene utilizzata per indicare il "rapimento" del bambino compiuto da uno dei genitori, con successiva permanenza del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale. Nei casi di trasferimento illecito oltre frontiera, il bambino non solo viene improvvisamente privato del rapporto con uno dei due genitori ma anche sradicato dal suo ambiente sociale, scolastico, geografico. Egli è ostaggio e vittima della sua doppia appartenenza.

Sottrarre un bambino ai suoi amici, al suo ambiente sociale significa frantumare il suo mondo e calpestare i suoi diritti.

Troppo spesso, la conflittualità e l'alta emotività dei genitori durante il procedimento di affidamento fa perdere di vista il bene del bambino e produce gravi traumi a danno del minore. Tutelare il minore vuol dire evitare innanzitutto che si verifichino questi comportamenti da parte dei genitori.

A tutt'oggi ci sono in Italia 188 casi accertati di sottrazione di minori. (v. Tabella 1 allegata in appendice). Il dato comprende sia i casi cosiddetti attivi, sia quelli passivi (ovvero quelli in cui la "restituzione" del minore viene richiesta da uno Stato estero, attivando per l'opportuna procedura l'Autorità Centrale italiana).

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici, anche se non ratificati da tutti gli Stati, per affrontare i casi di sottrazione di minori e trovare la giusta soluzione. Il principale tra questi è la Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, entrata in vigore in Italia il 1° maggio 1995 per effetto della legge 15 gennaio 1994, n. 64.

La Convenzione de L'Aja ha istituito in ciascun Paese delle Autorità Centrali al fine di costituire un rapido canale di cooperazione amministrativo-giudiziaria tra Stati.

Le Autorità Centrali sono strumenti di assistenza pubblica e sedi istituzionali politicamente responsabili dell'esecuzione della Convenzione.

Autorità Centrale per l'Italia è l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia (via Giulia 131, Roma, tel. 06-681881).

Merita di essere sottolineato che, alla luce della Convenzione de L'Aja, si ha sottrazione di minore soltanto nel caso in cui una persona (di solito si tratta di qualcuno che appartiene alla cerchia familiare del minore; nella maggior parte dei casi, la persona in questione è il padre o la madre) non titolare della potestà esclusiva sul bambino:

1. lo conduca all'estero senza essere a ciò autorizzata;
2. non lo riconduca nello Stato di residenza (nel nostro caso, in Italia) alla scadenza del periodo di soggiorno all'estero autorizzato;

L'obiettivo della Convenzione de L'Aja è quello di avviare una procedura d'urgenza che consenta l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale.

I presupposti per l'applicazione della Convenzione de L'Aja sono i seguenti:

- che ci sia un illecito trasferimento del minore dal Paese di residenza abituale;
- che il genitore al quale il figlio viene sottratto abbia effettivamente esercitato la potestà genitoriale fino al momento della sottrazione;
- che il minore non abbia ancora raggiunto i 16 anni di età;
- che non sia trascorso più di un anno dalla sottrazione;
- che dalla restituzione non possa derivare alcun danno morale e materiale per il minore, né una violazione dei suoi diritti.

La Convenzione de L'Aja intende dunque proteggere il minore dalle conseguenze traumatiche derivanti da un suo illecito trasferimento dal (o mancato rientro nel) Paese di residenza abituale, ripristinando la situazione, anche di fatto e non solo di diritto, precedente la sottrazione.

Il trascorrere del tempo costituisce parametro dell'interesse del minore sottratto: è necessario intervenire rapidamente, a ridosso della sottrazione. Via via che ci si allontana dal momento della sottrazione dovrebbe ritenersi che l'interesse del minore coincida con la nuova situazione, alla quale egli si è presumibilmente adattato.

La Convenzione de L'Aja è dunque la principale convenzione internazionale al quale possono ricorrere i genitori i cui figli siano stati illecitamente portati oltre frontiera. A tutt'oggi, fanno parte della Convenzione 65 Stati, di cui 49 riconosciuti quali membri dall'Italia (Testo ed elenco dei Paesi membri nella Tabella 2 in appendice).

Esistono tuttavia altri Trattati, multilaterali e bilaterali, ai quali fare riferimento per risolvere i sempre più frequenti casi di sottrazione di minore.

Meritano di essere menzionate:

la **Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo** che riconosce, tra gli altri, il diritto per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori e il diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano;

la **Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980** sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, entrata in vigore in Italia il 1° giugno 1995, applicabile solo in presenza di provvedimenti giudiziari di affidamento da far riconoscere all'estero.

Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri nei casi attivi di sottrazione dei minori

Il Ministero Affari Esteri (Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie – Uff. IV) segue i casi, cosiddetti attivi, in cui viene richiesto il rimpatrio di un minore italiano illecitamente trasferito all'estero. La competenza del Ministero degli Esteri è primaria se lo Stato in questione non è firmatario della citata Convenzione de L'Aja e sussidiaria per i casi riguardanti i Paesi membri di tale Convenzione, la cui attuazione è responsabilità dell'Autorità Centrale italiana (che, come si è detto, per l'Italia è l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia)

Appena informato dell'illecito trasferimento di un minore, il competente Ufficio ministeriale valuta accuratamente il caso e decide l'intervento da effettuare. In particolare, può:

- attivare l'INTERPOL per disporre le ricerche al fine di localizzare il minore illecitamente trasferito o trattenuto all'estero;
- disporre l'effettuazione, qualora necessario e/o utile, di visite consolari al minore, anche per il tramite dei servizi sociali locali, nel rispetto delle leggi dello Stato in cui si trova il minore al fine di ottenere informazioni sulle condizioni di vita e di salute del bambino;
- esercitare, nell'ambito delle competenze attribuite al Console dall'art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, i poteri di giudice tutelare, con la limitazione che essi producono effetti validi esclusivamente per l'ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani;
- esperire ogni tentativo di conciliazione amichevole con il genitore che ha sottratto il minore per ottenere la consegna volontaria;
- consigliare un avvocato di fiducia, esperto in materia, per l'eventuale avvio di una procedura giudiziaria in loco, diretta ad ottenere il rientro del bambino in Italia.
- intervenire, attraverso gli uffici consolari e diplomatici italiani all'estero, presso le competenti Autorità locali per trovare una rapida soluzione del caso, nel rispetto della normativa locale.
- promuovere la diffusione delle informazioni sul problema della sottrazione internazionale dei minori al fine di renderne consapevoli le coppie.

Il Ministero degli Affari Esteri non può effettuare i seguenti interventi:

- *rappresentare in giudizio gli interessi del connazionale;*
- *prendere iniziative, tramite la propria Rappresentanza diplomatico-consolare, che siano in contrasto con la legge locale (l'azione consolare è sempre soggetta alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963);*
- *erogare contributi economici, salvo nel caso in cui il connazionale sia residente all'estero.*

Come prevenire l'illecito trasferimento del minore

Innanzitutto: la sottrazione internazionale di un minore avviene quando il matrimonio o l'unione tra due persone (quasi sempre di diversa cittadinanza, anche se esistono casi di minori trasferiti all'estero i cui genitori sono entrambi italiani) entra in crisi. Se uno dei genitori ha famiglia o altri legami nel proprio Paese d'origine, le possibilità di sottrazione di vostro figlio aumentano.

Cosa induce un genitore a prendere una misura così drastica?

Di fatto, il genitore straniero teme di non godere di un trattamento paritario rispetto all'altro genitore e la sistemazione all'estero ha lo scopo di neutralizzare tale timore. Inoltre, l'avventata reazione che porta alla sottrazione di un figlio nasce spesso nel genitore che teme di essere completamente estromesso dalla sua educazione.

Purtroppo spesso i diritti del bambino passano in secondo piano.

Una sottrazione internazionale di minore è fonte di serie conseguenze sullo sviluppo psico-affettivo del bambino. Dalla sottrazione consegue la perdita drammatica di un'importante persona di riferimento e un improvviso cambiamento dell'ambiente sociale in cui egli vive. Il bambino ha legami importantissimi con entrambi i genitori: il padre e la madre sono infatti figure essenziali per lo sviluppo e la crescita del minore.

I partner dovrebbero tentare di non escludersi l'un l'altro dalla responsabilità genitoriale. I genitori consapevoli delle proprie responsabilità, all'atto di separazione, dovrebbero cercare di regolamentare la custodia legale e il diritto di visita salvaguardando il bisogno del proprio figlio a mantenere i rapporti con entrambi.

E' già stato detto che proteggere un minore dalla sottrazione internazionale dovrebbe voler dire, prima di tutto, evitare che si verifichi.

Per scongiurare dunque il rischio che vostro figlio venga improvvisamente trasferito senza il vostro consenso, sarebbe opportuno adottare alcune precauzioni:

- informatevi sulle disposizioni in materia di affidamento e di diritto di visita vigenti nei rispettivi Paesi di appartenenza e di quelle applicabili nel luogo di residenza abituale;
- se siete già in possesso di un provvedimento di affidamento di vostro figlio provvedete, qualora ciò sia possibile, a far riconoscere il provvedimento stesso nello Stato di appartenenza dell'altro genitore.
- richiedete al giudice tutelare, nel momento stesso in cui ottenete la custodia legale di vostro figlio, un **divieto di espatrio** per proibire al genitore straniero di condurre all'estero il bambino senza il vostro consenso;
- evitate che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario o, nel caso di affidamento congiunto, controllate che ciò non sia avvenuto senza il vostro assenso (in alcuni Paesi ciò è possibile);
- informate l'asilo o la scuola sul pericolo che corre il minore di essere "rapito" affinché all'uscita della scuola egli sia "consegnato" esclusivamente al genitore che ne abbia la custodia;
- informate il genitore straniero che la sottrazione di minore costituisce in Italia reato punibile con la reclusione da uno a tre anni ai sensi dell'art. 574 c.p.

Può accadere però che tutte queste precauzioni non siano sufficienti e il genitore straniero riesca a portare il figlio con sé oltre frontiera.

Se vostro figlio viene illegalmente condotto all'estero

a) Ricerca e Ritrovamento

Non appena avete il sospetto che vostro figlio sia stato "rapito" dovete immediatamente:

1. contattare gli organi di polizia affinché controllino tutti gli aeroporti nazionali al fine di bloccare la partenza del minore e di chi lo accompagna;
2. sporgere querela contro il genitore "rapitore" ai sensi dell'art. 574 c.p.;
3. fornire alla polizia l'eventuale provvedimento di custodia con cui il bambino vi è stato affidato, fotografie e descrizione del bambino e del genitore "rapitore" e ogni utile indizio per rintracciare vostro figlio, poiché nessuna azione per il suo ritorno può essere intrapresa se egli non è localizzato;
4. avvertire l'Autorità Centrale che avvierà, tramite il Servizio L'INTERPOL, le ricerche del minore negli Stati membri della Convenzione de L'Aja del 1980;
5. informare il Ministero Affari Esteri che darà le opportune istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari interessate affinché intraprendano ogni utile iniziativa ai fini del rintraccio del minore;
6. cercare di stabilire contatti amichevoli con parenti e amici dell'altro genitore sia in Italia che all'estero: ricordate che il più veloce ed efficace modo per risolvere una sottrazione internazionale di minore e' convincere il genitore che ha sottratto il bambino al ritorno spontaneo.
7. Se non avete un provvedimento italiano che vi affidi la custodia del bambino, potete comunque far valere la lesione del vostro diritto ad avere contatti con vostro figlio (esercizio del diritto di visita), contattate quindi un avvocato per tutelare legalmente i vostri interessi e quelli di vostro figlio.

E' importante che siate a conoscenza dell'assistenza finanziaria cui potete avere diritto. Per l'Italia è previsto che le spese che derivano dall'esecuzione della Convenzione de L'Aja del 1980 siano a carico dello Stato, purchè l'intervento sia richiesto attraverso l'Autorità Centrale italiana.

Per quanto riguarda le spese di procedura o le spese connesse al rimpatrio da Paesi non aderenti alla Convenzione de L'Aja, tuttavia, è necessario sostenere i costi legali, a meno di non essere ammessi al gratuito patrocinio.

Ci sono altri Paesi, oltre l'Italia, nei quali e' previsto l'accesso al gratuito patrocinio per i non abbienti (*legal aid*) e altri in cui e' necessaria un'obbligatoria assistenza legale dai costi spesso elevati.

Sono in corso iniziative in diversi Stati per ottenere la gratuità completa delle procedure per il rientro del minore e la concessione automatica dell'aiuto giudiziario senza condizioni legate alle risorse finanziarie del cittadino.

b) il rapporto con i Mass-Media

La pubblicità nei casi di sottrazione internazionale di minore può essere sia vantaggiosa sia pregiudizievole.

E' importante che discutiate con il vostro avvocato, con il Ministero degli Affari

Esteri e con l'Autorità Centrale (per i casi di Paesi in Convenzione) se dare o meno pubblicità al vostro caso. Tenete presente che in molti Stati è più facile ottenere la collaborazione delle autorità locali se il caso viene trattato con riservatezza.

c) Se vostro figlio è stato condotto in un Paese membro della Convenzione de L'Aja

Nel caso vostro figlio sia stato illegalmente condotto in uno Stato firmatario della Convenzione de L'Aja disponete, è bene sottolinearlo ancora una volta, di un efficace strumento giuridico per tutela dei diritti di vostro figlio. Rivolgetevi quindi immediatamente alla competente **Autorità Centrale**, organo delegato dalla legge all'applicazione della Convenzione, per ottenere ogni utile indicazione in merito alla procedura da seguire per ottenere il rimpatrio di vostro figlio o la tutela del vostro diritto di visita.

La Convenzione de L'Aja si applica alla quasi totalità dei casi di sottrazione di minore che avvengono nei Paesi firmatari: è efficace infatti anche quando il rapimento si verifichi in assenza di una pronuncia giudiziale sull'affidamento del minore stesso. Ad es. nel caso di sottrazione da parte del coniuge non ancora separato o da parte del compagno/compagna nel caso delle coppie di fatto.

La Convenzione de L'Aja opera anche per il ristabilimento del diritto di visita del genitore non affidatario.

La Convenzione mira a ristabilire la situazione precedente la sottrazione e prescrive l'obbligo di immediata restituzione (purché la domanda sia presentata entro un anno dal rapimento e oltre questo termine se il minore non si è inserito nella nuova realtà) senza preoccuparsi di risolvere l'eventuale questione di diritto, proprio perché molte sottrazioni vengono compiute nella speranza di condurre il minore in uno Stato dove sia più facile ottenere una decisione favorevole in merito alla sua custodia.

La Convenzione ha il merito – se applicata correttamente dagli Stati coinvolti - di:

a. offrire uno strumento giuridico vincolante per ottenere la tutela dei diritti dei minori;

b. privare di efficacia giuridica la sottrazione;

c. ridurre al minimo il trauma che il bambino è costretto a subire.

Come già indicato, la Convenzione de L'Aja ha istituito in ciascun Paese delle Autorità Centrali responsabili dell'esecuzione della Convenzione. Autorità Centrale per l'Italia è l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia. **L'intervento dell'Autorità Centrale è possibile solo su richiesta dell'interessato**, che in tal caso deve riempire un modulo prestampato in italiano e in inglese (allegato al testo della Convenzione in appendice) e delegare l'Autorità Centrale italiana ad agire per suo conto. Quest'ultima trasmetterà poi la domanda all'Autorità Centrale dello Stato in cui si suppone si trovi il minore.

L'intervento dell'Autorità Centrale è possibile solo per i Paesi aderenti alla Convenzione de L'Aja 1980. Per gli Stati che non ne fanno parte, vedremo successivamente quali sono le azioni opportune da intraprendere.

Si è avuto modo di rilevare che frequentemente, nei Paesi del Nord Europa, l'applicazione della Convenzione de L'Aja presenta problemi poiché, soprattutto in presenza di figli naturali, le legislazioni nazionali di questi Paesi prevedono un'ampia tutela della figura della madre, anche a scapito dei diritti paterni. E' infatti necessario considerare che la Convenzione viene recepita negli ordinamenti giuri-

dici degli Stati che l'hanno sottoscritta attraverso leggi di ratifica che non sempre ne consentono un'applicazione agevole.

Alcuni Stati non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja per ragioni di incompatibilità di molti dei principi della Convenzione con il proprio ordinamento interno. Il seguente capitolo fornisce dunque informazioni e suggerimenti per i casi in cui il minore sia stato condotto in uno Stato non firmatario di questo importante strumento giuridico.

d) Se vostro figlio è stato condotto in un Paese non membro della Convenzione de L'Aja

Sono purtroppo ancora molti gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1980: molti Paesi asiatici (India, Giappone, Thailandia e altri) e africani (Kenia, Tanzania), ad esempio, nonché i Paesi il cui diritto di famiglia recepisce in larga parte i principi religiosi dell'Islam (Marocco, Tunisia, Algeria, Mauritania, Siria, Giordania, Iran, Iraq, Egitto, Pakistan, Sudan, Kuwait ecc.).

Mentre nei confronti dei Paesi membri della Convenzione de L'Aja la competenza primaria è dell'Autorità Centrale, quando il minore è stato illecitamente condotto in uno dei Paesi non membri, la competenza primaria è del Ministero degli Affari Esteri, che esperisce tutti gli interventi descritti nel precedente capitolo 2, necessari ad ottenere la tutela dei diritti dei minori italiani all'estero e il loro rimpatrio.

Nei rapporti con questo ultimo gruppo di Paesi, dunque, ciascuno applica la propria legge nazionale in materia di diritto di famiglia e ciò comporta spesso la sovrapposizione di norme diverse e tra loro incompatibili nonché l'impossibilità di far riconoscere nel Paese straniero le decisioni dell'autorità giudiziaria italiana, a meno che non vi sia un accordo bilaterale che lo consenta.

In mancanza della Convenzione de L'Aja si cerca di stipulare accordi bilaterali intesi ad offrire uno strumento giuridico per il riconoscimento all'estero delle sentenze italiane in materia di separazione, affidamento, crediti alimentari in modo che possa essere applicata anche all'estero la normativa italiana. Non si tratta certamente di un obiettivo facile da conseguire a causa delle ovvie resistenze e delle sensibilità che la materia coinvolge, ma si sta comunque proseguendo su tale strada.

e) Informazioni su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

In alcuni Paesi, ad esempio il Giappone, la legge non consente l'iscrizione nell'anagrafe locale di persone con nome e cognome non giapponese, il che implica che i minori figli di un cittadino italiano e di una cittadina giapponese devono essere registrati in loco con un cognome giapponese. Se il genitore italiano è il padre, la regola può comportare problemi di compatibilità con le nostre consuetudini e le nostre leggi.

In altri Paesi sono vigenti norme particolari in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli e concessione degli alimenti ed è bene informarsi al riguardo presso le Rappresentanze diplomatiche in Italia (i numeri telefonici e gli indirizzi delle Ambasciate e dei Consolati stranieri nel nostro Paese potranno essere richiesti al Ministero degli Affari Esteri o direttamente reperiti sulla pagina web del medesimo: www.esteri.it).

Tra i Paesi con i quali sono state segnalate differenze tra ordinamenti che rendono più complessa la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori, vi sono quelli di religione musulmana.

Anche se numericamente i casi di sottrazione di minori in questo gruppo di Paesi sono limitati (21 su 188, v. tabella in Appendice) la loro particolarità merita un approfondimento.

Gli ordinamenti giuridici di questi Paesi prevedono, di regola, che agli stranieri sia applicata, per le questioni di statuto personale, la loro legge nazionale. Tuttavia, se sorge un problema che coinvolge un cittadino dello Stato islamico, troverà applicazione anche nei confronti dello straniero la legge di quest'ultimo.

Inoltre, se il cittadino straniero è di religione musulmana, egli viene sottratto all'applicazione della propria legge nazionale e sottoposto alle regole della *shar'ia* (legge coranica).

Il matrimonio concluso in Italia davanti all'ufficiale di stato civile viene in genere riconosciuto nel mondo arabo. Fa eccezione il Marocco, Paese nel quale non vengono riconosciuti i matrimoni celebrati da un cittadino all'estero, sia che si tratti di un matrimonio misto o tra due musulmani. In questo caso occorre dunque che il matrimonio venga regolarizzato in Marocco o presso il consolato marocchino competente.

Il matrimonio tra una musulmana e un non musulmano, che non presenta alcun problema in Italia, non sarà mai riconosciuto nel Paese d'origine se in esso vige una legislazione basata sui principi dell'Islam. **Alle donne musulmane non è infatti consentito sposare non musulmani** e per riconoscere il matrimonio è necessaria la conversione del marito.

Viceversa, la donna non musulmana che sposa un musulmano non ha alcun obbligo di conversione all'Islam: il diritto musulmano le consente infatti di poter professare la sua religione.

Se il matrimonio avviene nello Stato islamico, esso può essere celebrato con il rito sciaraitico (coranico, davanti allo Sheikh, autorità religiosa) ed è trascrivibile anche in Italia anche se la sposa non è musulmana. Il matrimonio è in realtà un contratto di diritto privato, nel cui ambito possono essere inserite tutte le clausole che le parti riterranno opportune, con il solo limite del rispetto dei principi della shari'a, il che costituisce un'interessante possibilità offerta al coniuge straniero. Ad esempio, nel contratto potranno essere stabilite una o più clausole: l'ammontare del donativo nuziale che il marito è tenuto a versare alla sposa, la cifra che quest'ultima dovrà ricevere in caso di ripudio o morte del coniuge, il diritto della moglie a chiedere il divorzio (altrimenti non sempre riconosciuto), il diritto a visitare con eventuali figli la propria famiglia in Italia, la libertà di movimento.

Si ricorda infine che la sposa e i figli hanno il dovere di obbedienza al capofamiglia e che quest'ultimo può vietare il loro espatrio.

Nel diritto islamico i ruoli svolti dal padre e dalla madre nella crescita dei figli sono distinti con precisione.

Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all'educazione del figlio, alla sua istruzione, all'avviamento al lavoro, al matrimonio e all'amministrazione dei suoi beni. Egli è il rappresentante legale del minore; questi sono aspetti particolari della *wilaya*, la potestà paterna.

Alla madre è invece generalmente riconosciuto il diritto di *hadana*, cioè il diritto di custodire, sorvegliare e curare il figlio tenendolo presso di sé almeno fino ad

una certa età, che varia da Paese a Paese ma si pone tra i 7 e i 9 anni per i bambini e tra gli 8 e i 12 per le bambine (età del discernimento degli affari religiosi). I bambini restano quindi con la madre musulmana (o anche non musulmana, in certe circostanze e condizioni) fino al compimento dell'età determinata dai vari ordinamenti nazionali come termine della custodia.

Ricordate che nei Paesi islamici i figli nati fuori dal matrimonio non sono riconoscibili, sono cioè figli illegittimi.

Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono in genere affidati in custodia alla madre, che tuttavia non può né deve ostacolare il padre nello svolgimento delle sue funzioni di titolare della patria potestà (*wali*), considerate prevalenti, e si deve impegnare ad educare i figli alla religione musulmana e a risiedere nel Paese del padre.

Se la separazione avviene in Italia, è il giudice italiano che decide in merito alla custodia del figlio. Tuttavia la decisione italiana non è quasi mai riconoscibile in un Paese islamico.

Se la coppia vive in un Paese islamico oppure si cerca di far valere la decisione italiana in questo Paese, la madre non musulmana otterrà con difficoltà l'affidamento dei figli.

Anche un accordo prematrimoniale con il quale il marito islamico dichiarasse di cedere i rispettivi figli alla moglie non musulmana non sarebbe riconosciuto in un Paese islamico.

Se dunque il genitore musulmano si trova nel Paese d'origine con il proprio figlio è molto improbabile che il tribunale locale permetta al minore di raggiungere l'altro genitore in Italia.

Esiste solo una possibilità legale per la restituzione: che appaia evidente al tribunale islamico che il minore vive in condizioni insostenibili (se ha ad esempio gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali).

Per i motivi sopra esposti suggeriamo alla madre (sia essa musulmana o meno) di adottare alcuni accorgimenti pratici (oltre a quelli fondamentali, comuni a tutti i genitori indipendentemente dalla religione, elencati nel capitolo 3) che potrebbero rivelarsi di grande utilità nel prevenire l'illecito trasferimento del minore, ad esempio:

1. se avete contratto un matrimonio islamico, ricordate di inserire nel contratto di matrimonio una clausola riguardante la vostra libertà di movimento con i figli (anche se essa è sempre revocabile);
2. nel caso di unione naturale, ricordate che solo voi potete riconoscere legalmente il vostro bambino;
3. in caso di problemi familiari ricordate che vostro marito ha il diritto di vietarvi l'espatrio;
4. avviate le pratiche di separazione e affidamento dei figli in Italia;
5. non pubblicizzate i vostri problemi coniugali perché rischiate di trasformare il problema in una questione di scontro fra civiltà allontanando le possibilità di soluzione.

Conclusioni

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge chiaramente che è indispensabile risolvere i contrasti anche gravi all'interno della coppia, amichevolmente e civilmente, perseguendo non i propri interessi o diritti ma l'interesse del figlio, che è interesse comune alla coppia e certamente superiore.

La soluzione extragiudiziale si è nei fatti dimostrata la via più rapida e meno traumatica per il minore e per i genitori, ed è pertanto la via principale che sentiamo di suggerire quando la sottrazione sia ormai stata posta in essere.

Indice dell'Appendice

Tabella dei casi di sottrazione di minori	17
Elenco dei Paesi membri della Convenzione de L'Aja del 1980	18
Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori	19
Capo I Campo di applicazione della Convenzione:	19
Capo II Autorità centrali:	20
Capo III Ritorno del minore:	21
Capo IV Diritto di visita:	23
Capo V Disposizioni generali:	23
Capo VI Clauseole finali:	25
Elenco dei Paesi membri della Convenzione di Lussemburgo del 1980	28
Tabelle dei casi risolti	29
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie	30

Sottrazione internazionale e tutela dei minori

Paesi europei	Paesi extraeuropei	Paesi islamici
Albania 2	Argentina 7	Algeria 1
Austria 4	Australia 7	Egitto 4
Belgio 4	Brasile 10	Giordania 2
Bosnia 3	Canada 2	Libano 3
Croazia 4	Capoverde 1	Libia 2
Danimarca 3	Cile 3	Marocco 5
Estonia 1	Cina 1	Mauritania 1
Finlandia 2	Colombia 3	Siria 3
Francia 7	Costa d'Avorio 1	Tunisia 3
Germania 17	Cuba 3	
Gran Bretagna 5	Ecuador 1	
Grecia 2	Etiopia 1	
Irlanda 3	Filippine 2	
Paesi Bassi 3	Giappone 1	
Polonia 5	Guatemala 1	
Portogallo 1	Mauritius 1	
Repubblica Ceca 3	Messico 6	
Rep. Slovacca 4	Nicaragua 1	
Romania 2	Nigeria 1	
Serbia 1	Perù 1	
Spagna 2	Rep. Dominicana 3	
Ucraina 1	Stati Uniti 26	
Svezia 1	Sudafrica 2	
Svizzera 7	Tanzania 1	
Turchia 1	Tailandia 1	
Ungheria 4	Venezuela 4	
Totali parziali		
92	91	24

Totale generale al 26.03.2001 207
(al 1°-01-1999 i casi erano 78)

La Convenzione de L'Aja è applicata tra l'Italia e i seguenti Paesi:

Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Ecuador, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lussemburgo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), Malta, Mauritius, Messico, Norvegia, Olanda, Panama, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Moldova, Romania, Saint Kittis e Nevis, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

N.B. L'Italia ha recentemente accettato l'adesione di **Bielorussia, Brasile, Costarica Georgia, Nicaragua, Nuova Zelanda, Paraguay, Salvador, Sudafrica, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan** alla Convenzione de L'Aja del 1980, pertanto quest'ultima non è ancora in vigore con tali Paesi.

Un elenco aggiornato dei Paesi membri della Convenzione de L'Aja, attualmente 65, è disponibile sul sito internet della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, <http://www.incadat.com>.

Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

(aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980)

Gli stati firmatari della presente Convenzione, Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia; Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita, Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

La presente Convenzione ha come fine:

- A di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:

- A quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:
- B se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in

uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

- A il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
- B il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorità centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.

Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- A per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- B per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- C per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- D per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- E per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
- F per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- G per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- H per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- I per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III*Ritorno del minore***Articolo 8**

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- B la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- C i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- D ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- E una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- F un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
- G ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno

che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

A che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno;

B che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile

di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente convenzione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo

42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché

ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- A ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
- B ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non é tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non é tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che é Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione é aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche .

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli

articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

- 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- 2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

- 1 le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;
- 2 le adesioni di cui all'articolo 38;
- 3 la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
- 4 le estensioni di cui all'articolo 39;
- 5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
- 6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.
- 7 le denunce di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione.

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20.05.1980
(al gennaio '98)

Stati membri	Data della firma	Data della ratifica o adesione	Data di entrata in vigore	R: riserve D: dichiarazioni T: dichiarazioni territoriali
Andorra				
Austria	20.05.80	12.04.85	01.08.85	D
Belgio	20.05.80	01.10.80	01.02.86	D
Bulgaria				
Cipro	20.05.80	13.06.86	10.10.86	D
Rep. Ceca				
Danimarca	11.04.91	11.04.91	01.08.91	R - D - T
Estonia				
Finlandia	28.04.94	28.04.94	01.08.94	R - D
Francia	20.05.80	04.08.82	01.09.83	D
Germania	20.05.80	05.10.90	01.02.91	R - D
Grecia	20.05.80	08.03.93	01.07.93	R - D
Irlanda	20.05.80	28.06.91	01.10.91	R
Islanda				
Italia	20.05.80	27.02.95	01.06.95	D
Lettonia				
Liechtenst				
Lituania				
Lussemb.	20.05.80	25.05.83	01.09.83	D
Malta	24.11.94			R - D
Norvegia	17.01.89	17.01.89	01.05.89	R - D
Paesi Bassi	20.05.80	23.05.90	01.09.90	R - D
Polonia	13.11.95	13.11.95	01.03.96	D - T
Portogallo	20.05.80	18.03.83	01.09.83	R - D
Regno Unito	20.05.80	21.04.86	01.08.86	R - D - T
Romania				
San Marino				
Rep. Slovacca				
Slovenia				
Spagna	20.05.80	30.05.84	01.09.84	R - D
Svezia	28.03.89	28.03.89	01.07.89	R - D
Svizzera	20.05.80	27.09.83	01.01.84	R - D
Ungheria				
Turchia				

Casi di sottrazione di minori risolti nel 1999

Argentina	1
Australia	1
Egitto	1
Gran Bretagna	1
Irlanda	1
Libia	1
Messico	1
Tunisia	1
Stati Uniti	1
Svizzera	1
Totale	11

Casi di sottrazione di minori risolti nel 2000

Albania	1
Belgio	2
Brasile	1
Francia	1
Germania	1
Kenia	1
Kuwait	1
Marocco	2
Paesi Bassi	1
Siria	1
Stati Uniti	3
Uruguay	1
Totale	16

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Direttore Generale

MARSILI Carlo Ministro Plenipotenziario

Vice Direttore Generale

RONCA Stefano Ministro Plenipotenziario

Segreteria

Capo Segreteria

MAGGIPINTO Cristiano Consigliere di Legazione

UFFICIO I

Politiche per gli italiani nel mondo: coordinamento e indirizzo delle politiche; proposte legislative; rapporti con i COMITES ed il CGIE; contributi ad enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza ai connazionali all'estero; servizio elettorale; anagrafe.

Capo Ufficio

DI GESU' Calogero Consigliere d'Ambasciata

UFFICIO II (302)

Iniziative per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo: servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche, informative, ricreative e rapporti con RAI International; questioni di formazione professionale.

Capo Ufficio

MARONGIU Giulio Consigliere di Legazione

UFFICIO III (303)

Affari Consolari: stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare; passaporti; questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione.

Capo Ufficio

CELI Raimondo Consigliere di Legazione

UFFICIO IV

Questione legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: tutela, protezione consolare e ricerche di connazionali; cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria: arresti, estradizioni, trasferimento dei detenuti, rogatorie e notifiche; questioni successorie e notarili; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari; profughi italiani; traslazione salme; visite mediche.

Capo Ufficio

CAVALLARI Antonella Consigliere di Legazione

UFFICIO V

Politiche migratore e dell'asilo: programmazione dei flussi migratori; questioni giuridiche e amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri ed alle adozioni internazionali; cooperazione multilaterale nel campo sociale e migratorio.

Capo Ufficio

PEDRAZZOLI Giovanni Consigliere d'Ambasciata

UFFICIO VI

Centro Visti: norme per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia; regime dei visti; concessione dei visti di ingresso.

Capo Ufficio

PORCARELLI Pietro Consigliere d'Ambasciata

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Piazzale della Farnesina, 1

00194 - Roma

Tel. 06 - 36911

Sito web: www.esteri.it

Ufficio rapporti con il pubblico

e-mail: relazioni.pubblico@esteri.it

Testi: Antonella Cavallari e Alessia Pastori
Tabelle a cura di Antonella Arsentì
(DGIEPM-Uff. IV)

Coordinamento editoriale: Giovanna Mirelli
(Servizio Stampa e Informazione - Uff. III - Sezione II)

Grafica e stampa: IDEO / Roma